



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di

GIUDICE UNICO MONOCRATICO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2773 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
dell'anno *Dt_1* posta in decisione all'udienza del *Data_2* , promossa

DA

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), *Parte_2* (c.f.
C.F._2), *Parte_3* (c.f. *CodiceFiscale_3*)

rappresentati e difesi dall'avv. *Avvocato_1* presso il cui studio sito a *Lg_1* [...]
Indiriz_1 , hanno eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di
citazione

- attori opposenti -

CONTRO

Controparte_1 (c.f. *P.IVA_1*), a mezzo di [...]
Controparte_2 (c.f. *P.IVA_2*), ed a sua volta della mandataria [...]
Controparte_3 (c.f. *P.IVA_3*), rappresentata e difesa dagli avv.ti
Avvocato_2 e *Avvocato_3* ed elettivamente domiciliata presso lo

studio dell'avv. *Avvocato_4* sito a *Lg_1* in *Indirizzo_2*, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovi difensori

- convenuta opposta -

In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni

Per gli opposenti:

“Piaccia all.III. mo Tribunale a) revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni tutte sopra esposte nell’atto di citazione e nelle successive memorie ex art. 183 cpc. b) vinte le spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario e con condanna della ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc In via istruttoria: c) disporsi ordine di esibizione degli originali delle fideiussioni di cui l’opposta ha allegato fotocopia”.

Per l’opposta:

“rigettare le istanze istruttorie degli opposenti e fissare l’udienza di precisazione delle conclusioni”.

MOTIVAZIONE

1 - Con atto di citazione notificato il *Data_3* *Parte_1*, [...] *Parte_2* e *Parte_3* convenivano in giudizio *Controparte_1* dichiarata cessionaria del credito di *Controparte_4*, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 742/2020, che quest’ultima aveva ottenuto per il pagamento di €500.000,00, oltre interessi, quale debito residuo del mutuo

fondario stipulato da *Controparte_5* in favore della quale gli stessi opposenti si erano costituiti fideiussori.

Gli opposenti eccepivano che il decreto era stato emesso in difetto di prova scritta; che la ricorrente aveva l'onere di esperire la mediazione obbligatoria; che il credito era estinto per prescrizione; che le fideiussioni, oltre a non riferirsi al debito scaturente dal mutuo fondiario, essendo questo assistito da garanzia reale, erano nulle in quanto corrispondenti, in alcune clausole, allo schema negoziale giudicato dall'Autorità garante, allora preposta, come frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza; eccepivano, infine, la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e l'inefficacia delle fideiussioni per non avere la *CP_6* esercitato le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Concludevano, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di *Controparte_1* al risarcimento per lite temeraria.

Si costituiva *Controparte_1* la quale contestava l'opposizione, assumendo che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di prova scritta; che, trattandosi di fideiussioni *omnibus*, le garanzie avevano ad oggetto anche il debito di cui al mutuo fondiario; che l'eccezione di prescrizione era inammissibile, per genericità; che le fideiussioni erano valide, perché le clausole vessatorie erano state specificamente approvate, inclusa quella di deroga all'art. 1957 c.c., e non sussisteva vincolo tra l'intesa giudicata illecita ed i contratti in questione; che in ogni caso si trattava di nullità parziale; che non era provata l'applicazione del

carattere uniforme dell'intesa anticoncorrenziale; che generica ed indimostrata era la domanda di risarcimento per lite temeraria. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo ed, in subordine, per la condanna degli opposenti al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa di giustizia.

Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione e rilevata l'improcedibilità della domanda, era assegnato il termine per la presentazione della domanda di mediazione, dopo di che la causa, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del Data_2 .

2 – Parte opponente ha eccepito sin dalla prima difesa l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione (art. 5 d.lgs n. 28 del 2010 nel testo anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile *ratione temporis*).

Si osserva al riguardo che *“nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o*

entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre” (Cass. 2019 n. 8473).

Il principio dettato in materia di mediazione obbligatoria (art. 5 comma 1 bis d.lgs. cit.) è applicabile anche nei casi in cui la mediazione sia delegata dal giudice, costituendo anche in questo caso condizione di procedibilità (art. 5 comma 2 d.lgs. cit.).

Nella specie, rilevata in prima udienza l'improcedibilità della domanda ed assegnato termine a parte opposta per l'attivazione del procedimento, la stessa *Controparte_7* ha attivato il procedimento, ma dinanzi al mediatore, come si legge nel relativo verbale, la stessa *Controparte_7* non è comparsa personalmente, essendo intervenuto, oltre al difensore munito di procura alle liti, *“il dr. Avvocato_5 , procuratore speciale della [...] Controparte_2 mandataria di CP_1 , in forza di procura speciale in atti”*.

All'esito della prima udienza (24.3.2022), parte opposta è stata invitata a produrre la procura sostanziale per la mediazione, ed alla successiva udienza (10.11.2022) parte opponente ha eccepito l'irregolare esperimento della procedura da parte di un soggetto non formalmente investito per rappresentare la parte.

Ciò posto, si rileva che parte opposta (*Controparte_1*) sta in giudizio a mezzo della rappresentante (art. 77 c.p.c.) *Controparte_7* a sua volta mandataria di *Controparte_2* La procura alle liti è

stata, difatti, conferita da *Controparte_7* (v. procura *Data_4* ; procura *Data_5*).

Il procuratore comparso dinanzi al mediatore, quale delegato di [...] *Controparte_2* non è, dunque, rappresentante di [...] *CP_7* ossia del soggetto a mezzo del quale la società opposta sta in giudizio.

La condizione di procedibilità non è, dunque, avverata.

Quanto alle conseguenze del mancato avveramento della condizione di procedibilità, si rileva che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, con l'effetto, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. Sez. U. *Data_6* , n. 19596).

Il decreto ingiuntivo opposto va, dunque, revocato, risultando così assorbiti, in ragione dell'improcedibilità delle domande di parte opposta, i restanti motivi di opposizione e le questioni di merito, anche in relazione alla domanda di risarcimento per lite temeraria avanzata da parte opponente.

3 – Le spese di lite, liquidate al minimo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da *Parte_1* , *Parte_2* e *Parte_3* contro *CP_1* [...] a mezzo di *Controparte_2* ed a sua volta della mandataria *Controparte_3* così provvede:

1) dichiara improcedibili le domande proposte da *Controparte_1* e, pertanto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 742/2020 emesso da questo tribunale;

2) condanna *Controparte_1* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere a *Parte_1*, *Parte_2* e *Parte_3* le spese di lite, che si liquidano in €.11.229,00 per compensi, €.634,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Così deciso a Pesaro il *Data_7*.

Il giudice

Dr. Fabrizio Melucci